

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 17 del 07.09 2020

OGGETTO: Applicazione degli standard bidoncino + sacchetto sulla raccolta domiciliare: mandato per definire nell'interesse dei Comuni la regolazione delle condizioni da applicare nella determinazione dei Consuntivi del servizio domiciliare prestato dal Gestore SEI Toscana

L'anno duemilaventi addì 07 del mese Settembre alle ore 14.30 presso l'Auditorium di Estra, Via Toselli 9/A, in Siena si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 4517 del 28.08.2020.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi;
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima;
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Applicazione degli standard bidoncino + sacchetto sulla raccolta domiciliare: mandato per definire nell'interesse dei Comuni la regolazione delle condizioni da applicare nella determinazione dei Consuntivi del servizio domiciliare prestato dal Gestore SEI Toscana”**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,78%		X
2.	ANGHIARI	0,24%		X
3.	ARCIDOSO	0,14%	X	
4.	AREZZO	14,04%	X	
5.	ASCIANO	4,85%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,39%	X	
8.	BUCINE	0,45%		X
9.	BUONCONVENTO	0,27%	X	
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,76%	X	
12.	CAPALBIO	0,22%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,71%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%		X

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,35%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,14%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,78%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,84%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,44%	X	
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,67%		X
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,07%		X
33.	CHIUSI	0,72%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,10%		X
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,10%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,05%	X	
39.	CORTONA	1,22%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,41%		X
41.	FOLLONICA	1,74%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,14%		X
43.	GAVORRANO	0,48%	X	
44.	GROSSETO	13,01%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,25%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%		X
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,59%		X
53.	MONTALCINO	0,41%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,58%		
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,88%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,74%		X
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,44%		X
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,07%	X	
64.	MONTIERI	0,07%	X	

65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%		X
69.	PIENZA	0,18%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%	X	
71.	PIOMBINO	1,65%		X
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	6,08%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,10%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,35%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,53%	X	
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,53%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,79%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,73%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,66%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%	X	
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%	X	
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,39%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,19%	X	
96.	SINALUNGA	0,68%		X
97.	SORANO	0,17%	X	
98.	SOVICILLE	0,57%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%		X
100.	SUVERETO	0,13%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,88%	X	
103.	TORRITA DI SIENA	0,53%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (58/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 82,50% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

RICORDATO CHE negli atti di gara (Documento B...) sono previste due distinte modalità di valorizzazione del corrispettivo standard riconosciuto al Gestore Unico per il prelievo dei rifiuti conferiti nella raccolta domiciliare con l'utilizzo di bidoncini, distinguendo tra:

- la fattispecie qualificata come "Bidoncino", il cui corrispettivo standard è attualmente pari a 0,68 €/tonn (a seguito delle rivalutazioni dei valori di gara per l'applicazione dell'inflazione);
- la fattispecie qualificata come "Bidoncino + sacchetto", il cui corrispettivo standard è attualmente pari a 0,46 €/tonn, con un sensibile divario rispetto alla precedente fattispecie, da applicare a ciascuno dei prelievi eseguiti nel corso dell'anno, per un effetto complessivo di rilevante entità per i Comuni che adottano il sistema in questione;

DATO ATTO CHE né negli atti di gara, né in accordi successivi con il Gestore, sono state puntualmente disciplinate le condizioni che consentono di applicare gli standard previsti nell'una o nell'altra fattispecie, legittimando in particolare l'applicazione del corrispettivo standard per la fattispecie qualificata come "Bidoncino + sacchetto", più favorevole per i Comuni, finora eccepita dal Gestore anche per l'assenza di garanzie sull'idoneità allo scopo dei sacchetti utilizzati dagli utenti, ove acquistati da fornitore diverso dal Gestore stesso;

VISTA la proposta di delibera di cui all'ODG N. 7 dell'odierna Assemblea ad oggetto "Costi Standard raccolta domiciliare con bidoncini" con la quale viene definita una regolazione dei criteri che legittimano, con decorrenza da 01.07.2020, l'applicazione del corrispettivo standard per la fattispecie qualificata come "Bidoncino + sacchetto", riservandola a tutti i Comuni nei quali il sacchetto viene fornito e distribuito dal Gestore Unico ad un costo standard provvisoriamente determinato, nelle more di una verifica a consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, in 0,05 €/sacchetto di rifiuti indifferenziati (RUI) e in 0,06 €/sacchetto di organico (FORSU);

RITENUTO CHE, pur condividendo l'opportunità di definire con la predetta proposta di delibera ODG N. 7 la regolazione delle condizioni da applicare d'ora in avanti per il riconoscimento dello standard per la fattispecie "Bidoncino + sacchetto", sia peraltro necessario attivare un negoziato con il Gestore Unico finalizzato all'applicazione, su basi di equità, di un corrispettivo standard meno oneroso di quello applicato a preventivo anche per gli esercizi pregressi, e comunque fino alla decorrenza della nuova regolazione disciplinata dalla proposta di delibera di cui all'ODG 07;

VALUTATO infatti che presso i numerosi Comuni interessati, pur in presenza di situazioni diversificate non sempre pienamente corrispondenti alle condizioni definite dalla nuova regolamentazione da applicare a partire dall'01.07.2020, sussistano condizioni di costo del servizio dalla raccolta domiciliare a bidoncino sostenuto dal gestore atte a legittimare, su basi di equità, l'applicazione di standard più favorevoli rispetto a quello più oneroso della raccolta a "bidoncino" applicato nei preventivi dei precedenti esercizi;

CONSIDERATO CHE, in base alla regolamentazione definita dal contratto di servizio e dagli Accordi successivamente stipulati, ed allo stato di fatto della loro applicazione, occorre procedere alla consuntivazione a livello comunale del servizio prestato negli esercizi 2018 e 2018, mentre per gli esercizi precedenti la consuntivazione produce effetti solo in monte per l'intero Ambito e secondo

le metodologie forfettarie stabilite dall'art. 10 del Secondo Accordo conciliativo approvato dall'Assemblea del 16.05.2019;

RITENUTO pertanto di dar mandato al Direttore Generale di attivare un negoziato con il Gestore Unico finalizzato ad applicare, nella consuntivazione del servizio domiciliare degli esercizi 2018 e 2019 e fino al 30.06.2020, un corrispettivo standard per il prelievo dai bidoncini definito su basi di equità in termini meno onerosi rispetto allo standard "bidoncino" applicato nei preventivi dei predetti esercizi e quanto più possibile vicino allo standard "bidoncino+sacchetto", tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sottoponendo l'accordo raggiunto all'approvazione dell'Assemblea;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1. di dar mandato al Direttore Generale di attivare un negoziato con il Gestore Unico finalizzato ad applicare, nella consuntivazione del servizio domiciliare degli esercizi 2018 e 2019 e fino al 30.06.2020, un corrispettivo standard per il prelievo dai bidoncini definito su basi di equità in termini meno onerosi rispetto allo standard "bidoncino" applicato nei preventivi dei predetti esercizi e quanto più possibile vicino allo standard "bidoncino+sacchetto", tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore, sottoponendo l'accordo raggiunto all'approvazione dell'Assemblea

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	58 (quote 82,50%)
Votanti	58 (quote 82,50%)
Astenuti	09 (quote 4,16% Comune di Capolona, Casole D'Elsa, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Montevarchi, Monticiano, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Suvereto)
Contrari	01 (quote 0,27% Comune di Capalbio)
Voti favorevoli	48 con quote pari al 95,58% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Applicazione degli standard bidoncino + sacco sulla raccolta domiciliare: mandato per definire nell'interesse dei Comuni la regolazione delle condizioni da applicare nella determinazione dei Consuntivi del servizio domiciliare prestato dal Gestore SEI Toscana";

Allegati: no

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 17 del 07.09.2020

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 07.09.2020**

OGGETTO: Applicazione degli standard bidoncino + sacchetto sulla raccolta domiciliare: mandato per definire nell'interesse dei Comuni la regolazione delle condizioni da applicare nella determinazione dei Consuntivi del servizio domiciliare prestato dal Gestore SEI Toscana

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 07.09.2020 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
